P E R

La Baroneſſa D. Ottavia Pantuliani

NELLA CAUSA

Col Dottor D. Vincenzo La Terza

NEL S. R. C.

COMMISSARIO

Il Regio Conſigliere Signor D. Giuſeppe Carfora;

Maſtrodatti D. Gio: Graziano
Scrivano Domenico de Marco.

P E R

La Baronella D. Ottavia Bentiliani

NELLA CAUSA

Col Dottor D. Vincenzo La Vaga

NEL S. R. C.

COMMISSARIO

Il Reg. Cons. ... Sig.r D. G.... C....

LE opposizioni, che fa *D. Pietro Minei* alle domande di tassa avanzate da *D. Vincenzo Laterza* non sono già qual egli ha cercato di dipingerle al S. C. irragionevoli, e cavillose, esaggerando per una parte le sue fatiche, e supponendo per l'altra, che *D. Pietro* negasse di compensarle. Non si è mai questi opposto alla tassa, non dubitando di dare al detto Laterza il compenso, quando lo meriti: ma ha creduto, che per le vere fatiche, non per le supposte dovesse aver luogo la domanda, e per le utili, non già per le dannose, mentre pe' danni colla stessa azion di mandato ha egli dritto di esser rifatto, lungi dall' esser tenuto a compenso (1).

Si squarci dunque per una volta quel velo, nel quale la verità si è cercata d'involvere, ed abbia questa il suo luogo; onde il S. C. formi la vera idea di questa causa, onde possa impartir la provvidenza di giustizia.

Mettiamo pertanto a rassegna le necessarie nozioni in somiglianti giudizj, e si vegga. I. Quale è stato il carattere, col quale ha agito *D. Vincenzo Laterza*. II. Quali sieno state le vere, e non l' esagerate fatiche. III. Qual sia stato l'importo della Causa, e qual vantaggio ne abbia tratto la Cliente. IV. I gravi danni, che lungi dal vantaggio la Cliente stessa ha risentito.

Perchè l'opera non sia di noja, si accenneranno soltanto i fat-

A

(1) *Fol. 5. ad 14. Proc. cart.*

fatti in questa memoria, rimettendosi pel dippiù alla religione del Signor Consigliere Commessario.

A 7. Gennajo 1784. il *Dottor Laterza* fu costituito da *D. Mariantonia Costa* semplice procuratore, ed eletto per Avvocato *D. Carlo Cianci* (1). In tutto il corso del Giudizio agitato per l'annotazione, consegna dei beni, e per la tutela egli in tutte le repliche, in tutt' i consensi si dà il carattere di semplice procuratore, spiegando esser *D. Carlo Cianci* l'Avvocato della Causa, e col carattere di semplice procuratore, chiese il pagamento di due annate di onorario (2); locchè si conferma dai pagamenti fatti a *Cianci* anche dopo morte al di lui patrimonio per le fatiche fatte come Avvocato (3).

Dato nel dì 30. Marzo 1789. dal S.C. per Curatore l'allora Avvocato *D. Antonio Crisafulli*, fece seguitare ad agire così esso Dottor *Laterza* da Procuratore, avendolo per tale confermato, come il Dottor *D. Carlo Cianci* da Avvocato fino all'epoca della di lui morte avvenuta nel 1789., dalla quale in poi, per non aggravar la Pupilla di maggiori spese, assunse egli il carattere, e le fatiche di Avvocato, siccome egli manifestò in una relazione rassegnata al Real Trono (4). E'l conferma lo Scrivano presso, cui fu la causa agitata ed i pagamenti fattigli da Crisafulli dell'onorario qual procuratore (5). Or egli è da tollerarsi il coraggio, col quale nell' ultima scrittura data alle stampe si dice, che Crisafulli il confermò Avvocato qual non era stato mai, e che da quel punto in poi egli solo la fece da Avvocato. Ma tra questi avvene uno fattogli nel 1793. come Avvocato, e Procuratore. Dunque sarebbe da dirsi, che in quell'anno solo la fece da Avvocato, nè prima, nè dopo. In vece dunque di questo as-

sur

(1) *Fol.* 64. *a t.*
(2) *Fol.* 56. *at.* 58. 60. *ad* 61. 222. 226. 318. 319. 320. *a t. ad* 321. *a t.* 322.
(3) *Fol.* 15. *dict. Proc.*
(4) *Fol.* 41. *dict. Proc.*
(5) *Fol.* 28. 60. *ad* 61.

furdo si dica, che continuato avendo sempre colla stessa qualità di Procuratore, fin d'allora ebbe il disegno di rivestirsi di quella divisa, che non avea, essendogli riuscito di sorprender la buona fede del tutore nel sottoscriver la polizza, e che a questo cimento non credè proprio altra volta di apporsi.

Si procurò egli alcuni certificati degli Arbitri, e degli Avvocati contrarj: ma di questi tornerà meglio parlarne quando si farà parola del compromesso. Non faccia però egli pompa del biglietto di Avvocato procuratosi posteriormente da *D. Mariantonia Costa*. Se ebbe egli tal carattere nel 1784., come non lo spiegò mai, ma pieno di modestia in tutte le repliche si disse semplice Procuratore, enunciando per Avvocato della Causa *D. Carlo Cianci*; e fino all'anno 1787. qual Procuratore domandò la paga del suo Onorario, e con tal carattere si ricevè le posteriori?

Cominci da ciò il S. C. a veder con quanto coraggio si cerchi d'ingrandir le cose, anche con manifesta offesa del vero.

Assai maggiore se ne dimostra nell'ingrandir le fatiche, le quali possono ridursi alle seguenti. Lite per l'annotazione e consegna. Accessi. Convenzione. Fatti seguiti dopo di questa.

Per esaggerar queste ha stampata il Dottor Laterza una lunga diceria a rispondere alla quale colla scorta degli atti ci vuol molto poco esaminando le cose in buona fede.

Tre furon gli oggetti della prima lite, l'annotazione, la consegna, e la tutela. Il primo interessava la pupilla, gli altri due unicamente la Madre; poichè siccome importar le dovea, che niente si sottraesse da quelli, su i quali avea dritto, così poco caler le dovea, che i beni fossero stati piuttosto presso uno, che un altro, nè potea esser certa, che meglio stati fossero presso la Madre; la quale mostrò poi di aver soltanto guardato al proprio interesse, essendo anche passata nello stesso anno 1785. ad altre nozze, e per la tutela era lo stesso.

Or perchè si faccia dal S. C. una giusta idea di questa Causa, per la quale chiede il *Dottor Laterza* largo compenso, egli torna a bene di ricordare, che dopo la morte di

D. Luigi Pantoliano accaduta nel 1783. varie azioni dalla vedova tutrice dell'unica figlia furon dedotte, e tra l'altre l'espilazione della eredità, e fu ordinata l'annotazione, e consegna de' beni presso la vedova, e l'informazione sulla dedotta espilazione.

Non si andò innanzi, perchè pendente il gravame prodotto dai *Pantoliano*, fu stipulò convenzione, per la quale rinunciandosi alla querela d'espilazione, fu convenuto compromettersi le azioni civili, darsi la consegna de' beni a *D. Prudenziano*, e contribuirsi alla vedova, ed alla pupilla annui ducati 350. oltre l'abitazione, mobili, galanterie, e comodo di cavalli e carozza.

Indi da chi profittar volea, fu la vedova insufflata a dir di nullità di siffatta convenzione, ed ecco acceso un fiero litigio, non per altro, che per far ottener alla vedova il possesso de' beni. Di questi vi era già un'annotazione fatta dalla Corte locale (1), ma questa non bastò alla vedova, che riuscì di ottener dal Commissario, che a lei se ne desse la consegna. Bramosa di aver tutto, ecco nato un fiero conflitto co' *Pantuliani*, e per soddisfare la scambievole avidità si veggon farte ben quattro annotazioni da quattro differenti Scrivani spediti sopra luogo, con eccessive spese, colle quali il patrimonio pupillare restò assassinato.

La decisione del S. C. del suddetto dì 30. Marzo 1785. pose in chiaro, che questa lite era stata mossa dal capriccio della vedova, cui tolse l'amministrazione de' beni, che diè a *D. Prudenziano*. Nella tutela non restò sola, ma le fu aggiunto per poco tempo, bensì attesto il dilei passaggio a seconde nozze, come è detto l'Avvocato allora D. Antonio Crisafulli (2). Furonle assegnati per lei, e la pupilla annui ducati quattrocento, e le azioni civili furon soggettate a compromesso. Mostrando con ciò, che indovenosa era stata la di lei opposizione all'istrumento, avendo renduta la di lei condizione deteriore.

Qual

(1) *Atti della Corte Locale*

(2) *Fol. Proc. hered. qu.* D. *Aloysii*.

Qual prò dunque per la pupilla da queſta cauſa tutta della vedova, e vergognoſamente perduta. Anzi qual danno non ne riſentì caricandoſi le ingenti ſpeſe al ſuo doſso; ed oggi ſi vorrebbe il reſto dal *Dottor Laterza*.

Ma le annotazioni egli dice, giovarono alla pupilla, e per queſte io feci un acceſso. Gli ſi riſponde, che le annotazioni, per le quali ſi piatì tanto, quando ſe ne tolga l' impegno, che allora avea la vedova, che ottenuta avea la conſegna di aver molto in ſua mano, erano inutili per la pupilla; poichè le annotazioni eran dirette al poſſeſſo interino, che alla pupilla poco caler dovea; dovendo poi la natura, e la ſperranza dei beni ſecondo la loro natura eſſer ſempre o dal Magiſtrato, o dagli Arbitri determinata.

Niuna opera dunque per queſta cauſa è da metterſi a carico della pupilla, e molto meno l' acceſſo. Dov' è ch' egli il *Dottor Laterza* portoſſi in Polla per incarico del Magiſtrato, o per richieſta della vedova; come ſcrive nel §. II. delle ſue riſpoſte? Non ha potuto moſtrare almeno una lettera di coſtei. Dov' è che il foglio ultim. da lui citato avuoto, contenga il ſuo aſſunto? Dov' è che foſſe andato per l'annotazione, ſe recò ſeco gli ordini, perchè la conſegna ſeguiſſe giuſta i precedenti, e ritrovò l'annotazione ſeguita, come da taluna ſua iſtanza, ivi fatta, rilevaſi, per farvi aggiunger qualche parte di mobile, che credette omeſſa (1). Annotazione poi dichiarata nulla (2) cui ne ſuſſeguiron due altre. E del mobile di tanto valore, che oſtenta *D. Vincenzo* di aver ſalvato alla pupilla, non n' ebbe ella che ſoli duc. 37., i quali ſono tuttavia in ſuo potere.

Che dirò poi dell' allegazione fatta nel 17[illegible] per queſta Cauſa diretta per la miglior parte a far ſoſtenere la vedova nella conſegna, e nella tutela? Se ſi dà in eſſa una idea delle ragioni della pupilla, le quali dovean eſſer ſempre ſoggette ad un giudizio ordinario; dice ben la pupilla di aver ſodisfatta tal fatica, e quelle nella Cauſa del Compromeſſo col pagamento di duc. 380. all' Avvocato *D. Carlo Cianci*, che ne fu l' Autore; eſſendo debolisſimo argomento a crederla

(1) *Fol.* [illegible] *Proc. dict. bered.*
(2) *Fol.* [illegible] *dict. Proc.*

del *Dottor Laterza* il leggersi in essa sottoscritto il suo nome in ultimo luogo. Ed a che furon pagati a *Cianci* i ducati 380. della pupilla anche dopo la di lui morte avvenuta nel 1789. (1), se non per queste fatiche, che pure poteron riguardarla, cioè l'esame, e l'esposizione de' suoi dritti in questa scrittura, giacchè nella decisione altro non si ottenne, che qnel compromesso già convenuto da prima, e nel compromesso non si fece altro, che gli articoli, e la semplice compilazion degl'atti, mentre la seconda scrittura a tal uopo fatta non fu altra, che la copia *ad literam* de' 2. primi Capitoli della prima (2).

Se crede dunque *D. Vincenzo* di essersi molto in tal litigio adoperato, si rivolga a colei, che difese, e dica a costei, che tal processo costa di carte 390., cui forse potrebbe rispondere, che le carte sue son molto poche, quali si rilevano dalla fede dello Scrivano presso cui fu la causa attitata (3), e che tal volumaccio è formato anche da una delle annotazioni. Nel tempo stesso dia egli un occhio all'esempio da lui prodotto, che l'Avvocato contrario ebbe nel 1788. in compenso ducati 600. avendo riportata vittoria, e'l Procuratore non avendo Onorario soli ducati cento (4). Ed ecco risposto a tre primi §§. della sua allegazione.

COMPROMESSO.

IL 4. e 5. §. son diretti a magnificar le fatiche fatte pel compromesso: Or questo durò pel corso di cinque anni duranti, i quali si fecero le seguenti operazioni.

A 14. Aprile 1785. furono eletti gli arbitri cioè il Signor Caporuota oggi degnissimo D. Michelangelo Cianciulli, e 'l Marchese D. Nicola Potenza, dai quali s'impartì il termi-

(1) *Fol.* 29. *Proc. Curr.*
(2) *Fol.* 104. *a t. ad* 114., *e* 126. *ad* 137.
(3) *Fol.* 34. *Proc. curr.*
(4) *Fol.* 32. *& a t. Proc.*

mine, che fu compilato nel mese di Giugno del detto anno 1785., scorsero ben tre anni senza far nulla, ed a 31. Marzo 1788. fu surrogato altro arbitro all'Avvocato allora Signor D. Michelangelo in più gravi affari occupato. A 15. Aprile nel 1789. l'esame compilato *in partibus* fu pubblicato, ed a 21. Giugno la monizione. A 20. Settembre si ottenne proroga per quattro mesi, ed a 30. Gennajo del seguente anno 1789. fu destinato a domanda della pupilla, il dì 18. Febrajo per un appuramento di fatti, che non si vede neppur notificato.

A 28. Febrajo del detto 1789. si ottenne altra proroga di mesi due; ed alli 8. Agosto altra di giorni 15. ad istanza della pupilla che confermata dal S. C. sul gravame prodotto dal Pantoliano, furon prodotte le nullità, che rimasero senza discutersi essendo seguita la convenzione.

Non vi furon dunque innanzi agli arbitri contradittorj, non appuramenti, non parlate giacchè gli atti non andarono mai in espedizione, siccome costa dalla fede dello Scristano della Causa (1), e dagli atti del Compromesso. E pure col massimo riscaldamento di fantasia si fingono mandati in espedizione, discussi articoli, appurati fatti, e seguite arringhe innanzi agli arbitri, che non si fecero giammai.

Quì giova il riflettere alle fedi degli arbitri, e dell'Avvocato contrario, che danno con tanta profusione al Dottor La terza il carattere di Avvocato nel compromesso. Dican essi in quai funzioni lo spiegò, se neppur una, se ne fece in loro presenza.

Ma dice la Terza gli articoli, la scrittura data alle stampe, una descrizione de' beni, l'albero della famiglia son opera mia.

Dov'è scritto, che gli articoli sian opera sua? Questi foglion esser sempre oggetto della occupazione dell'Avvocato della causa. E se egli nelle sue repliche si rimise per le minime cose all'Avvocato Cianci, non è da credere, che questa interessantissima operazione l'avesse a se riserbata.

(1) *Fol.* 323. *Proc.*

Poco fatica poi costar le dovette il far la scrittura ricopiando due capitoli di quella già fatta, la nota de' beni ricopiando l'inventario, e l'albero di discendenza, che non oltrepassò il bisavo della pupilla.

Non si sà capire come si faccia pompa di fatiche di tal sorta sparse tral corso di ben cinque anni, ne' quali *D. Vincenzo* esigette l'onorario di Procuratore cioè ducati settantacinque, che sono per questo esuberante compenso. E quì d'avertirsi ancora, che non si rimane il Dottor *Laterza* a solamente esaggerar le sue fatiche, ma a domandar tassa fin' anco delle replichette e notifiche fattegli dalla parte avversa, di quelle che non ha fatte come de' foliarii de' Procuratori dallo stesso asseriti fatti nel detto §. 4. (1), e di tant'altre inezie (2), che a dirle annojarebbero il S. C., ed a domandar ben anche tassa di tassa contro l'espresso divieto della Prammatica, avendosi a tal uopo fatta far una erronea fede dalla Scrivano attuale della causa delle fatiche da esso lui fatte nel rincontro della presente causa (3).

CONVENZIONE.

DElla convenzione seguita a 30. Aprile 1790. colla stessa franchezza si dice autore il Dottor *Latenza* nel §. VI. della sua allegazione, e magnifica quindi come opera sua il vantaggio, che da quella trasse la pupilla.

Or gli si risponde con un documento, che ha presentato egli stesso, ed è per ogni parte indubitato, essendo un certificato dal su *D. Giuseppe Salati* onestissimo professore, ed Avvocato del Pantoliano (4). Questi ne assicura, che dopo compilato il termine nel compromesso, trattò egli la convenzione col solo D. Antonio Crisafulli, ed in questo trat-

(1) *Fol.* 301. *a t.* 304. *a t.* 302. 308. 303. 304. 303. *& fol.* 74. *ad* 76.
(2) *Fol.* 2. *a t. ad Proc. Cur.*
(3) *Fol.* 308. *ad* 310.
(4) *Fol.* 298. *dict. Cur. Vicec.*

trattato tanto il Dottor *Laterza* non intervenne, che soggiunge essergli state passate le minute dopo, che furon distese, locchè suol praticarsi, perchè dal Procuratore si riscontrin con gli atti. Con qual coraggio adunque egli nella convenzione si mischia, se fu chiamato dopo formate già le minute.

Fosse stato dunque anche grandissimo il vantaggio, qual non vi fù, che trasse la pupilla da tal convenzione, non è tenuta ad avergliene grado, non avendovi avuta parte.

E quì torna bene di mostrare al S. C. qual sia stato l'importo di questa causa per la quale fu dispendiato cotanto il patrimonio pupillare, ed oggi vorrebbe aggravarsi maggiormente.

Pel Feudo di S. Elena non vi fu mai contesa, perchè acquistato dal Trito-Avo della pupilla *D. Elia Pantoliano*, a lei si apparteneva, ne pur i beni lasciati dal fu Abbate *D. Bartolomeo* al fu *D. Domenico* Avo della stessa, di cui ella ne fu l'unica erede.

La lite principale agitossi pe' beni dell'Abate *Giovanni*, ed *Elia* che nell'anno 1736. e 1740. da *D. Prudenziano*, *D. Francesco*, e *D. Florimondo* erano stati donati al loro fratello *D. Domenico* Avo della pupilla, perchè passasse a nozze, riserbandosi *D. Domenico*, e *D. Prudenziano* i beni patrimoniali, e beneficiali, e *D. Florimondo* annui ducati 180. oltre la respettiva abitazione colla facoltà a *D. Domenico* di spedirsi egli solo il preambolo de' loro maggiori in vigore di tal rinuncia, e donazione, siccome ei fece, e possedè tai beni, tramandandoli a *D. Luigi* suo figlio.

D. Prudenziano ciò non ostante, perchè con altro istrumento diciassette anni dopo si era dichiarata a pompa una tal donazione *contemplatione matrimonii*, come sopra, una volta fatta nel 1736. e poscia ratificata nel 1740., e perchè in essa eran considerati i maschi da *D. Domenico* discendenti, pretese a tutt' i beni dell' Abate *Giovanni*, la quarta parte di quelli de' suoi genitori, e la metà di quelli de' due fratelli *D. Domenico*, e *D. Florimondo*. *D. Vincenza* poi, e *D. Elisa* la metà della metà, oltre il paraggio loro dovuto su que' beni di *D. Domenico*.

Colla convenzione si diede a *D. Prudenziano* la quarta parte tanto de' beni dell' Abate *Giovanni*, quanto de' suoi genitori, facendosi valer per lui quella rivoca, dandosi le tre altre alla pupilla. Gli si diede altresì la metà de' beni da *D. Florimondo* acquistati dopo la donazione, che avea a se riserbati; poichè l' altro fratello *D. Francesco* non avea fatti acquisti. A *D. Elisa* e *D. Vincenza* si diede il paraggio, e due terze parti della metà de mentovati beni di *D. Florimondo*, dandosi l'altra terza alla pupilla.

Si è appurato che le tre quarte parti de' beni suddetti acquistati dalla pupilla unita a quelli di *D. Florimondo*, ascesero a ducati 4160.-53. (1), dai quali detratta la terza parte che alla pupilla si appartenea per la porzione spettante a *D. Domenico* di lei Avo e la sesta parte de' beni di *D. Florimondo* acquistati dopo la donazione, tutto si ridusse il vantaggio a ducati 2306.-87. Ecco la gran vittoria, che restò per ben due volte quasi assorbita dalle ingenti spese della lite, come da ciò, ch'è detto è facile di concepire.

Non si metta a calcolo il credito, che pretendea *D. Prudenziano* di ducati 1400., che si dicean improntati dall' Abate *Giovanni* ad *Elia* nell'acquisto del feudo, perchè quando pur il credito fosse stato vero, il che non era, consistendo in una semplice assertiva, *D. Luigi* Bisavo della pupupilla era stato l' erede scritto del creditore (2).

Non si pongano ancora a calcolo taluni crediti in ducati 1855. che *D. Prudenziano* da principio dicea voler aggregati all' eredità di *D. Florimondo* contro la pupilla, mentre egualmente, che per l'altro notato di sopra i difensori della pupilla non ebbero veruno incomodo, perchè non solo non furon da *D. Prudenziano* esibiti negl' atti gl' istromenti, onde tali preteſi crediti nasceano, ma che dagl' istromenti medesimi appariva, che *D. Florimondo* nell' aver pagati a' creditori la cennata summa, non soddisfece già debiti di *D. Domenico*, onde dovesse esser tenuta la pupilla, ma sibbene

(1) *Appuramento Cap. 59. fol.*
(2) *Appuramento Cap. 58. fol.*

se debiti suoi propri, come è detto nell'Istromento di convenzioce (1).

Or oggi per giunta alla derrata viene in iscena *D. Vincenzo Laterza*, e vorrebbe aggravar la Baronessa di altro dopo aver sfatto l'annuo onorario in ducati *165.* ed altri ducati quattrocento per fatiche straordinarie.

Nel §. VIII. si metrono a calcolo le fatiche impiegate per per ottener su di tal convenzione il decreto di espedienza, cioè l'istanza di domanda, sulla quale cadde la compilazione del termine colla deposizione di due Avvocati, dietro la quale è credibile, ch' egli sudato avesse a fare un' *esposizione alla*, per il decreto d'esperienza, ed una supplica per far moderare la tassa fatta al Curatore. Per tai fatiche sicuramente l'onorario di ducati quindici non basta, ma gli si debbono almeno ducati mille.

ACCESSO PER ESEGUIR LA CONVENZIONE.

OR qui sì, che *D. Vincenzo Laterza* impiegò tutto se stesso, essendosi portato in Polla per volontà del Tutore ad eseguir la convenzione. Che non feci egli dice nel §. X. per liquidar la provenienza de' beni, e dividerli. Lo vedremo, quando parleremo dei danni in tale esecuzione alla pupilla ad occhi veggenti arrecati.

Basti per ora il rilevare che si obbligò egli a *D. Prudenziano in bonis propriis* di far ratificar l'Istrumento di divisione al Tutore. E perchè ciò? Per la stessa ragione, che alcune azioni di danni evidenti da tal divisione risultanti si dedussero *1794.* dopo la morte di *D. Prudenziano*, e non prima, e notificata la domanda al di lui Erede per tre altri anni susseguenti non andiede più avanti (2).

Di coteste dedotte azioni, che nascean da' fatti risultanti da ciò ch' ei vide in tempo dell' accesso, egli pur nel §. IX. si fa un merito di averle trascurate nella stipola dell' Istru-

(1) *Fol. Atti del compromesso.*
(2) *Fol. 144. Atti del Compromesso.*

Istrumento di divisione, riserbando d'introdurle tre anni dopo morto già *D. Prudenziano*, delle quali avendone transatte alcune di picciol momento, per le altre lasciò il regalo di tante liti alla pupilla.

Nel §. X. ci vuol dar ad intendere un'altra causa per la quale si parlò innanzi al Commessario, ed in Ruota mentre non si fece nè l'uno, nè l'altro (1). Si ottenne da *D. Maria Antonia Costa* il decreto per lo pagamento dell'interesse di sue doti al cinque per cento; e prodotta la supplica di gravame nel S. C. fu il decreto confermato. Altra supplica fu fatta di restituzione *in integrum*, ed indi co' respettivi consensi fu stabilito, che in Napoli si pagasse alla ragione del quattro, ed in provincia a quella del cinque. Queste fatiche di due suppliche son veramente di Avvocato non di Procuratore coll'onorario.

Nel §. XI. suppone appuramenti di fatti, sessioni, e risposte alla vedova *Costa*, che affacciava suoi crediti, *per esito superante introito* fatto durante la sua Amministrazione; e poichè cotesta istanza di risposta non vi era affatto negli atti, anzi eravene altra, in cui chiese notificarsi la relazione formata dallo Scrivano della Causa sulle partite d'introito ed esito della vedova a *D. Prudenziano*, protestandosi egli ignaro de' fatti (2), si avanza a supporre cambiamento negli Atti. *D. Pietro Manei* modestamente gli ricorda, che l'ha obbligato a compilare un termine per provargli la sottrazion di alcuni processi per questa causa, che poi essendo il S. C. nello stato di decidere portolli in potere del Commissario, e gli fa riflettere, che la mancanza delle risposte alle domande della vedova, che *D. Vincenzo* tenne celate, quando facea d'uopo, per favorire la stessa senza averla fatta trovare negli atti, l'obbligarono ad una convenzione, per la quale obbligossi a pagarle annui ducati 50. vitaliziamente, oltre di ducati 230. per una volta.

TER-

(1) *Fol.* 351. *a t. Proc. Cur.*
(2) *Fol.* 72. *Atti di Amministrazione.*

TERZO ACCESSO.

PEr questo nell'appuramento dei fatti sta scritto così: *Per l'accesso preteso dal Dottor Laterza aver fatto nell'anno 1792, non vi esiste nuovo mandato di procura del sudetto Signor Grisafulli, e che non apparisce dagli atti esserci andato.* (1) Lo stesso dice il fu Consiglier *Crisafulli* nella Relazione a S. M. e pure nel §. XII. egli dice esserſi portato in Polla colla intelligenza del Curatore.

Nel §. III. delle risposte cambia linguaggio, e si appoggia ad un nuovo mandato interpretativo, dicendo, che avendo avuto da prima il mandato per due operazioni, cioè di far la divisione, e i fitti, non avendo potuto eseguir la seconda, perchè dovea l'istrumento ratificarsi dal Tutore, vi si portò l'anno appresso.

Queste son bei ritrovati, se diede egli il possesso de' beni a *D. Prudenziano* toccati in forza della divisione, se prima della ratifica egli vendette i mobili, e permutò un piccolo territorio toccato in porzione alla pupilla, egualmente potea dare in fitto i stabili.

Ma dov'è che vi fosse andato, se si è appurato non apparire tal fatto. Quanto egli va dicendo della formazion delle polize de' fitti, dell'approvazion del tutore è un volo di fantasia; nè si contesta dal tutore, nè da alcun legittimo documento.

ALTRE FATICHE DEL 1794.

NEl §. XIII. si fa pregio il Dottor Laterza, e porta in nota di sue fatiche due cause introdotte dopo la morte di *D. Prudenziano*.

Colla prima intentò egli la nullità della sostituzione, che *D. Prudenziano* ordinato avea a favor della pupilla ai beni toccatigli in divisione, dopo la morte di *D. Elisa* sua ni-

(1) *Appuramento Cap. VII. fol. Proc. Cur.*

nipote, cui li donò, purchè la pupilla sposato avesse un de figli di *D. Cristofaro Caputo:* mentre il Giureconsulto Cajo ne insegna: *Videamus etsi ita legatum sit: si Titio nupserit. Et quidem si honeste Titio possit nubere, dubium non erit, quin nisi pareverit conditioni excludatur a legato* (1).

Lo stesso insegnò Papiniano per la ragione *Aliud est enim eligendi matrimonii pœnæ metu libertatem auferre, aliud ad matrimonium certa lege invitari* (2), e per detta causa dice il Dottor Laterza nella fine della giunta alla prima scrittura, che recò il vantaggio alla pupilla di circa ducati diecimila.

Fu l'altra causa introdotta di egual calibro. Si era stabilito nella convenzione, che i beni de' padronati si appartenesse-ro a *D. Prudenziano* nell'intero usufrutto, e per la quarta parte nella proprietà. Dopo la di lui morte s'intentò Giudizio per l'intera spettanza de' medesimi dalla pupilla. Questa pretenzione, che incontrava l'ostacolo della stessa convenzione dopo quegl' inutili rumori, che *D. Vincezzo* rammemora, meritò la regolar provvidenza di termine ordinario, che restò abbandonato.

Quanto si allega nel §. XIV. e tutto dal vero alieno. Basti dir solo, che i conti dell'esattor *Tramontano* ch' egli dice di aver discussi, ed esaminati si son trovati da *D. Pietro Minei* tutti aperti, ed ha dovuto egli discuterli (3).

Collo stesso coraggio si asserisce formate, e consegnate le Platee a *D. Pietro Minei*, il quale non è avvezzo a negar carte e nell'aver fatto l'affitto generale de' beni, gli fu di guida, e l'Istromento, in cui ciascun corpo veniva descritto, ed i conti dell'esattore *Tramontano*, che n'individuava l'estaglio. Ma che si ha a fare, è vizio dell'uomo il misurar gl'altri da se stesso.

Nel §. XVI. si voglion dare a credere le fatiche durate per la scelta di un partito di nozze vantaggioso per la pupilla. Ella è questa una delle solite graziose assertive. Quel, ch' è cer-

(1) *L. 62. D. De Cond., & Demon.*
(2) *L. 70. §. 2. D. eod.*
(3) *Atti di Tramontano.*

è certo, che per le nozze effettivamente seguite con *D.Pietro Minei* non incommodossi nè punto, nè poco. Si offerì ben egli di metterſi in mezzo a tal trattato portandoſi ſenza conoſcerlo in Caſa a viſitarlo; ma ne fu ringraziato, e pregato di non incommodarſi.

Dalla fedele narrativa della ſtoria della Cauſa, e dall'eſpoſizone partitamente fatta delle vere fatiche del Dottor Laterza, chiaro ſi raccoglie, che egli non abbia faticato già per tredici anni continui, avendo in detto tempo erogate delle ingenti, ed utili fatiche a pro della Baroneſſa *D.Octavia* allora pupilla, nè che abbia formato egli quelli dodeci volumi di Proceſſi, che vi ſono per tal Cauſa, come eſaggera nel principio della ſua Scrittura; mentre in queſti dodeci volumi ſon compreſi li cinque fatti *in partibus* per l'annotazioni dalla Corte Locale, e da quattro Subalterni del S. C., il termine in due volumi ſeparati compilato anche *in partibus* da ambe le Parti, l'altro per l'affitto colà fatto dallo Scrivano Ruſſo nel diſſimpegno della compilazione del termine, il volume delle Scritture eſibite dalla Parte Avverſa, e gl'atti de' conti dati dalla vedova *Coſta* per l'Amminiſtrazione da lei tenuta, nelli rimanenti poi, che ſi riducono a molti pochi, a riſerba del Proceſſo dell'eredità del fu *D. Luigi*, in dove venne agitata la conteſa della conſegna de' beni, e dell'Amminiſtrazione de' medeſimi, non vi ſono, che poche coſe per parte inutili, e per altra non proſeguite, come di ſopra ſi è eſpoſto.

DANNI ARRECATI ALLA CLIENTE.

LUnga, ed aſſai dolente iſtoria tener ſi dovrebbe narrando i torti alla pupilla arrecati: ma molta noja ſi arrecherebbe al S. C., e molto più ſe ſi voleſſe partitamente riſpondere alla ſoggiunta ſcritta dal Dottor Laterza nell'Allegazione dove con impareggiabil franchezza aſſerta fatti non ſolo ideati, ma contrarj all'appuramento de' fatti ſeguito in preſenza del Commeſſario, dietro la relazione formata dallo Scrivano della Cauſa ſu i danni dedotti.

Si

Si contenta pertanto *D. Pietro* di sceglierne pochi da servir per indice, desaminando le risposte, che si danno.

FABBRICHE NUOVE, O SIAN CASINI.

Di questi due Casini detti del Tempio, e della Fabbricata *D. Vincenzo* ne diede a *D. Prudenziano* la quarta parte, mentre alla pupilla per intiero si appartenevano.

Il Casino del Tempio era da *D. Domenico*, e quello della Fabbricata da *D. Luigi* Avo, e Padre della pupilla stati fabbricati ne' suoli di lor privato dominio. Dunque perchè di coteste fabbriche se ne fece ad altri porzione [illegible].

Dice Laterza, perchè l'Università attestò di essersi fatte in tempo, che i quattro fratelli viveano uniti.

Questa risposta gli fa poco onore, perchè la union di abitazione, molto si distingue dalla società di tutt' i beni, per la quale dee egli sapere quai condizioni siano richieste dal dritto.

Per indurre questa dice essersi appurato, che *D. Flammondo* fittava i beni di *D. Domenico*, e pagava i pesi, che il Curatore *Crisafulli* il quale nel foglio 78. da lui citato dice tal fatto, ha egli assunto aver detto, che menavano vita comune. Ma vi vuol altro, che questo per indurre la società universale, effetto della quale è, che gli acquisti appartengono a tutt'i soci. Ma perchè *D. Vincenzo* fece tal società solo a danno della pupilla, e'l credito poi di *D. Florimondo* di ducati 573. e tanti altri crediti dello stesso, che si volean acquistati in tempo di tale unione colla stessa regola ne sarebbe alla pupilla appartenute due quarte parti con una sesta dell'altra quarta parte, si aggregaron alla di lui eredità come suo particolare acquisto, onde n'ebbe la pupilla la sola sesta parte. E perchè non riscontrò gl'Atti del termine del Compromesso compilato dalla stessa Parte Avversa (2), da dove appariva che il Casino del Tempio era proprio di D. Domenico, e che su quello della Fabbricata non avea ella non che giustificata, ma neppur dedotta alcuna pretenzione.

CRE-

(1) *Folio 40. Proc. cur.*

(2) *Fol.* 3. *e* 12. *Atti del Comprom. di D. Prudenziano.*

CREDITO DE' DUCATI 573.

MA la storia di questo credito è ancor più dolorosa, poichè tre parti di esso alla pupilla apparteneva per altra ragione, cioè perchè essendo da *D. Florimondo* acquistato prima della donazione fatta all'Avo della pupilla, giusta la convenzione, solo a *D. Prudenziano* ne apparteneva la quarta parte.

Risponde *D. Vincenzo* che nell'Istromento di convenzione si ebbe per vero che nella donazione erano stati compresi i soli beni antichi di ciascun fratello. Come si volea aver ciò per vero, se a lettere di scatola si riserbarono la facoltà di disporre soltanto di ciò che avrebbero acquistato posteriormente; e soggiunsero che non disponendone pur s'intendesse nella donazione comprato; e sol da questo disentì il solo *D. Florimondo* (1).

Ma soggiunge nella convenzione fu descritto tra i beni ereditarj di *D. Florimondo*. Dunque questa, dice, io dovea eseguire. Nella convenzione fu così scritto *demonstrationis Causa*, perchè creduto acquistò dopo la donazione. Ma egli il *D. Vincenzo* seppe non solo, ch'era di epoca anteriore, e ne tacque al Tutore la data, ma seppe ancor dippiù, cioè ch'era estinto, e pur lo divise, e lo divise in quel modo con doppio danno della pupilla.

In due carte da lui formate cui egli medesimo dà il titolo di paraggio de beni, e sotto di istromento di divisione, e presentati da lui, sta notato „ che trai crediti di *D. Florimondo* nell'
„ Istrumento di convenzione si descrissero li ducati 573. pagati
„ al monistero di Marsicovevo in estinzione di un debito
„ del fu Abate *D. Bartolomeo*, ma poichè si è appurato po-
„ steriormente, che per simile debito gli eredi di *D. Barto-*
„ *lomeo*, che furono *D. Domenico*, e *D. Francesco* il Vesco-
„ vo fecero cessione ad esso *D. Florimondo* di una casa ere-
„ ditaria dello stesso *D. Bartolomeo* sita in questa Città di
„ *Polla* vicino *S. Nicola de' Latini* mediante istrumento per
„ N. *Nicola Montefuscoli* di Napoli sotto il dì 28. Settem-
„ bre

(1) *Appuramento Cap. XI fol.*

„ bre 1754. come si rileva da altro istrumento di vendita
„ di detta Casa stipolato per *N. Medici*, delli di cui atti è
„ Amministratore *Nicola Palmieri* di questa Città, perciò si
„ è sospesa la divisione di questo credito fino a che non sa-
„ ranno meglio dilucidati di fatti (1).

Come doveano meglio dilucidarsi se esistevano gl' Istrumenti di cui eran note a *D. Vincenzo* anche l'epoche. Or egli neppur ne sospese la divisione. Può salvarlo una semplice riserba di ragioni, e l'aver dopo più anni, e dopo seguita la morte di *D. Prudenziano* aperto il Giudizio della condizion dell' indebito?

CREDITO DELLA PUPILLA NON DEDOTTO.

NElla *stesso foglio notò D. Vincenzo che la pupilla era* creditrice della eredità di *D. Florimondo* in duc. 300. pagati da *D. Luigi* di lei padre a' 18. Settembre 1778. a *D. Giovanni Leonardo Mascia* con danaro dotale di *D. Maria Loria Cosa* e che perciò si doveano dedurre a favore della pupilla dalla eredità di esso *D. Florimondo* come dal [illegible] dell'Appu[illegible]

Non dica D. Vincenzo che gli mancavano i documenti, siccome fece notare nell'appuramento, nell'atto, che si tenevano serbati gli atti dell'esame del compromesso, e negava di averli: Negli articoli di D. Prudenziano eravi tal notizia (2); e se a lui era nota l'epoca del pagamento, a chi erasi fatto, e con qual danaro, potea facilmente averne documento, siccome è stato facilissimo a D. Pietro Minei.

BENI CRESCIUTI DI PREZZO.

NElla minuta dell'Istromento di divisione si portano i beni antichi apprezzati per duc. 6059. 50., i patrimoniali per ducati 3332. e grana 88.; ed i comuni così immaginati dal

(1) *Appuramento Cap. 26. fol. Proc. curr.*

(2) *Fol. [illegible] Atti dell'esame del Compromesso per parte di D. Prudenziano.*

dal Dottor *Laterza* in atto della divisione per ducati 252. Nell' istromento poi di divisione senzacchè si fosse fatto altro apprezzo si portano cresciuti di valore i primi in ducati 50., i secondi in ducati 100., e gli terzi in ducati 40. e questo avvanzamento di prezzo si fè tutto cadere sulla porzione della Pupilla, come si rileva dal confronto della minuta coll'Istromento di divisione. (3)

D. Vincenzo nel discaricarsi di ciò urta in un' altro scoglio, imperocchè dicea, che i beni antichi cresciuti di prezzo per essersene dopo l'apprezzo detratto il canone di carlini diciotto dovuto sulla Terra a Lividone, e la Decima di Feudo di S. Elena, per li Patrimoniali non ebbe scusa d'addurre, e che per i comuni così detti nacque il divario, per essersi aggregato ai medesimi il Terricello alla Petrosa o sia il Varco. Ma se si detraeva il Canone e la Decima l'apprezzo dovea scemare, e non crescere, oltrecchè da questo suo detto ne appare un altro danno, ed è, che il Canone e la Decima non furon mai detratti a favore della Pupilla, e restarono a suo peso senza aversene avuto conto nella divisione. E se il Terricello alla Petrosa o sia al Varco si fosse ai beni comuni aggregato dovea di necessità esser stato detratto dagl' antichi, ove era stato nel detto di lui Partaggio (1) annoverato, e quindi apprezzato, è però per quest' altra ragione l'apprezzo di detti beni antichi dovea comparire minore.

Convinto *D. Vincenzo* dalla forza di questo raziocinio dice nella sua Aggiunta (2) che non si debba prender conto dalle *sue scarabbocciate carte*, così chiamando il *Partaggio*, *e minuta dell' Istromento* da lui fatte, sopra delle quali domanda tazza. Ma o che siano *carte scarabbocciate* o eleganze, i beni posti in diverse rubriche a tenore de' documenti sistenti negl' atti e gl' apprezzi, non cambiano di natura, se non quando, o non si trovasse esistente qualche corpo, o se ne fosse aggiunto qualch' altro o si fusse fatto un nuovo apprezzo. Ma i beni furon l' istessi, e non si fe, che un solo apprezzo.

TBR-

(1) *Fol. 177. Proc.*
(2) *Pag. 29.*
(3) Cap. 17. dis. 2. n. 50. dell' Aggiunta.

TERRE NON ASSEGNATE.

TRa beni di *D. Domenico*, e *D. Gesualda de Ragutiis* spettanti alla Baroneſſa *D. Ottavia* v' erano due Terre al Serrone di *Leonardo*, la Vigna alla Creta, ed il Caſtagneto al Praticello, per le prime v' era negl' atti l' Iſtromento dell'acquiſto, le annotazioni, conſegne, e fede dell'Univerſità, e per l' altre v' erano le ſole annotazioni Conſegne e fede dell' Univerſità, che *D. Vincenzo* in queſto rincontro la vuol ultronea e fatta a capriccio (1) quando in altro (2) credendo di potergli giovare interpetrandola a ſuo modo la vuol fatta a dovere. Queſte terre non oſtantechè foſſero ſtate da lui meſſe nel partaggio de'beni, che ei fece innanzi la diviſione non ſi veggono aſſegnate alla Pupilla, come la Cap. 32. 30. e 40 dell'Apprezzamento

Non dica *D. Vincenzo* come ſcrive nella ſua ſeconda allegazione *pag.* 26. e 27. che le ſuddette Terre ſiano unite ad altri fondi della Baroneſſa, mentre in tempo della relazione formata dallo Scrivano della Cauſa diſſe lo ſteſſo citando fogli a vuoto, come anche ora fa, e ne fu ſmentito, e nell' appuramento de' fatti non fu liquidato quel, che diſſe, e ſeguita ora a ridire.

DIVISIONE ERRONEAMENTE FATTA DE' BENI PATRIMONIALI E TERRITORIO NON DIVISO.

D. *Vincenzo* oltre d'aver dato a tenor dell' Editto della Curia Diocesana, cartola per altro illegale, che ſeguì ancora lo Scrivano Maglietta nella ſua annotazione a D. Prudenziano i ſuoi beni Patrimoniali in maggior numero, e diverſi da quelli che effettivamente erano a tenore della rivela dallo ſteſſo fatta in Cataſto (3), che egli non volle prenderſi la briga di riſcontrare, mentrecchè da ad

(1) *Fol.* 85. *Proc. curr.*
(2) *Fol.* 81. *dict. Proc.*
[3] *Appuramento Cap.* 36. *fol.* *Proc. curr.*

ad intendere d'aver con sommo zelo e diligenza eseguita la divisione, del territorio *alla Fontana delle Canne* in due porzioni, e di tomola nove non ne divise altra che una che fu trovata di tomola sei e mezze non ostantecchè nell'editto, ed annotazione suddetta era portato detto territorio in DUE PORZIONI e di tomola nove, siccome l'avea anche avvertito nel suo Parteggio (1).

Non esclami più D. Vincenzo, come ha fatto nella *pag.* 25. della sua Aggiunta, d'esser piaciuto a D. Pietro che fussi divisi più territorj per estinzione maggiore di quella, di cui venivan portati nelle rispettive scritture, mentre, in questo rincontro non si tratta della maggiore o minore estenzione, ma bensì di mancanza d'un territorio?

Altri somiglianti danni di non lieve interesse sono stati gli effetti delle cure, che si diè *D. Vincenzo Laerzà* per la disgraziata pupilla, delle quali imputazioni s'ingegna egli di purgarsi, supponendo fatti ideali, e citando fogli a vuoto, siccome rilevasi dalla Relazione formata su tai danni nella quale tutto a puntino si trova quel, che *D. Pietro Minei* ha allegato; di che per non recar noja al S. C. tralascio di scrivere, potendo da quel, che si è ragionato formar la giusta idea.

Il S. C. col suo decreto de' 21. Febrajo 1797. ordinò, che del dedotto da *D. Pietro Minei* si fusse avuta ragione nel far la tassa senza impedirsi l'ordinata relazione su i danni, che non sol si trova compita, ma ha dato luogo ad un appuramento di fatti in cui tutto è messo in chiaro.

Nel far dunque la tassa non solo dee il S. C. valutar le fatiche; che spogliate dall'esagerazioni si sono espresse, per veder se meritino estraordinario compenso, ma contrapporli que' danni ne' quali ad occhi veggenti avvolger si volle la pupilla e condannarlo sul dippiù. L'azion diretta di mandato è appunto quella, colla quale chiede conto il mandante del modo, nel quale si è il mandato eseguito; colla contrario dal mandatario si chiede la rifazion delle spese e la mercede *extra ordinem* poichè il mandato è gratuito. Or come vor-

reb-

[1] *Fol.* 84. *Proc. cur.* c. *Com.* 383 dell'Agravante

rebbe *D. Vincenzo* che l'azione contraria aveſſe luogo, ſe s'impediſce l'eſercizio della diretta, contro l'eſpreſſe diſpoſizioni del dritto. Io ſon contento di arrecare l'autorità ſola del Veſſembecio che in poco tutte le raccolſe: *En hoc axtem contractu duplex oritur actio Directa, & Contraria L. ſi ſervus 19. h. t. Directa datur mandatori, & ejus heredibus §. item ſi adhuc Inſt. eod. L. ſi quis §. morte ad id quod intereſt L. ad comparandus 16. C. eod. puta ſi mandatum non ſit impletum d. L. ſi quis §. qui manum ſuſcepit, vel perperam aut extra fines præſcriptos geſtum L. 5. §. fin. h. t. vel ſi quid dolo, culpa, negligentia admiſſum ſit; nam omnia hæc in mandati judicium veniunt L. ſi procuratorem 8. §. fin. h. t. L. a procuratore C. eod. L. contractus de reg. jur. Bonam enim fidem agnoſcere, & pro boni viri arbitratu verſari L. ſi fundum 35. h. t. ac diligenter fines mandati ſervare mandatarius debet d. L. 5. h. t. quod & promittere ab initio videtur* (1).

Sa bel dir *D. Vincenzo* opponendo, che *D. Pietro* rivolger ſi debba contro al tutore; mentre la diviſione dalla quale riſultano i danni fu tutta opera ſua. L'approvò è vero il Tutore, il quale ingenuamente confeſsò che in quanto ai fatti cedette di poter ripoſare su di lui (2); ma chi impedìſce a colui, che ha due azioni di ſperimentarne una ſenza pregiudizio dell'altra; e ſpecialmente in queſto rincontro, in cui la buona fede del Tutore, che fu il mandante reſta delusa.

Si ſpera pertanto a ragione dal S. C., che lungi dall'obbligar la Baroneſſa Pantuliano a verun altro pagamento, la metta in ſalvo dai ſofferti danni.

Catera ſuppleant.

Di Caſa 24. Giugno 1800.

Giambattiſta Grazioſi Dragolovich.

(1) *Comment. ad Tit. D. Lib. 17. Tit. 1. n. 10.*
(2) *Fol. 333. Proc. curr.*

VAI
1506866

Per Castelluccio
Per Ferroni
Per S. Biase
Per i giovani contro Blasco
Per Rossano
Per D. Beniamino del Giudice
Per Cosimo Vidari
Per Frezza
Risposta contro Caracciolo
Per Lauro di Sorrento
Per Marioso
Per Cantalupo
Per Coglio
Per Amerina
Giunta per la Marina
Per Albanesi
Per Martucci
Per Giovannino
Per Martucci
Per Correntino
Per Pantaliano